

POLIZIA-STRADALE-TRAS



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Segreteria Generale



GDAP-0018016-2008

PU-GDAP-1a00-18/01/2008-0018016-2008

Roma,

Ai Direttori Generali

Ai Direttori degli Uffici di Staff

Ai Provveditori Regionali
dell'Amministrazione PenitenziariaL O R O S E D I

OGGETTO: P.C.D. del 10 gennaio 2008 - istitutivo dei servizi di polizia stradale.

Si trasmette per opportuna conoscenza e per le eventuali determinazioni di rispettiva competenza la circolare a firma del Capo del Dipartimento, concernente ambiti e modalità di espletamento dei servizi di polizia stradale da parte degli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria.

Le SS.LL. sono pregate di tenere informata questa Segreteria Generale delle conseguenti iniziative assunte.

d'ordine del Capo del Dipartimento
IL CAPO DELLA SEGRETERIA

Antonio D'AMATO



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento

- VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999 n. 266";
- VISTO** il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;
- VISTO** il decreto 22 gennaio 2002 recante "Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria";
- VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "nuovo codice della strada";
- VISTI** viste le previsioni dell'art. 13 co. 4 l.24.11.81 n. 689, gli artt. 1-2 D.M. 19.12.1997 e l'art. 30 della legge n. 394 del 6.2.92, sostituito dall'art. 4 co. 2 l.8.7.03, n. 172, l. 28 gennaio 1994, n. 84, relativi alle contravvenzioni alle prescrizioni delle leggi marittime;
- CONSIDERATO** che occorre organizzare e disciplinare in maniera omogenea e organica il servizio di polizia stradale svolto dal Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantirne l'efficienza e di armonizzarlo con gli altri compiti istituzionali del Corpo; che parimenti occorre disciplinare gli aspetti organizzativi e formativi delle attività connesse all'accertamento delle contravvenzioni in materia di navigazione;
- RITENUTA** la necessità di stabile monitoraggio del servizio, al fine di apportarvi gli eventuali correttivi dettati dalle istituende prassi e dai concreti sviluppi dello stesso nonché realizzare un regime intermedio, volto a garantire la verifica dell'impatto delle presenti previsioni, anche con riferimento alle esigenze logistiche e di personale;
- EVIDENZIATO** quanto all'esigenza di destinazione dei proventi dell'attività anche a finalità concernenti la polizia penitenziaria, che a ciò deve provvedersi separatamente, compulsando l'Ufficio Legislativo di questo Ministero
- SENTITE** le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale;



Ministero della Giustizia

DISPONE

Articolo 1

Ambiti e modalità di espletamento dei servizi di polizia stradale

I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, attribuiti agli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria in relazione ai compiti d'istituto, sono esercitati in aggiunta a questi ultimi, in quanto connessi al rispettivo concorrente espletamento.

Articolo 2

Organizzazione dei servizi

L'organizzazione logistica ed amministrativa dei servizi è istituita presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, ed è funzionale alle seguenti attività:

- a) tenuta della modulistica per l'elevazione delle contravvenzioni, in conformità al modello allegato; cura della corretta compilazione della stessa, anche attraverso il motivato riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1;**
- b) tenuta di appositi registri di carico e scarico, conformi ai modelli allegati al presente provvedimento;**
- c) gestione del foglio di servizio, anche con modalità informatiche, per la rilevazione delle persone, dei veicoli e dei natanti sottoposti a controllo e delle eventuali infrazioni rilevate, in conformità al modello allegato;**
- d) deposito delle somme riscosse nella cassa dell'istituto per essere poi riversate all'Erario secondo le disposizioni del codice della strada;**
- e) gestione degli adempimenti conseguenti alla violazione rilevata, fra cui la notifica del verbale che sia mancata nell'immediatezza;**
- f) aggiornamento, mediante collegamento informatico con la banca dati del Ministero dei Trasporti-Dipartimento dei Trasporti Terrestri, della situazione dei punti patente a seguito della sottrazione conseguente all'infrazione accertata;**
- g) utilizzo delle opzioni web, se disponibili, funzionali all'inserimento dei dati relativi ai verbali redatti, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4 lett. a).**

Articolo 3

Organizzazione presso i Provveditorati regionali

Ad ogni Provveditorato – Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni - sono attribuite, in aggiunta ai prioritari compiti d'istituto, le funzioni di coordinamento delle attività di polizia stradale con il compito di:



Ministero della Giustizia

- a) assicurare l'osservanza delle presenti disposizioni, anche attraverso l'emanazione di indicazioni di dettaglio;
- b) gestire la modulistica, assicurata dal Dipartimento, nonché la distribuzione della stessa presso gli uffici territoriali;
- c) provvedere al coordinamento della gestione dei ricorsi presentati dai contravventori, con riferimento alla predisposizione delle controdeduzioni dell'amministrazione ed all'eventuale rappresentanza in giudizio, anche attraverso delega, disposta dal Provveditore, ai Referenti regionali del Contenzioso, i quali cureranno di compulsare, secondo opportunità, le unità di personale interessate.
- d) promuovere, in caso di mancato pagamento della sanzione, la procedura di esecuzione forzata, con la formazione del ruolo da trasmettere all'Intendenza di Finanza ai sensi dell'articolo 206 C.d.S.
- e) relazionare trimestralmente al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, anche con riferimento alle indicazioni di dettaglio eventualmente emanate;

Articolo 4 Organizzazione centrale

Presso l'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni della Direzione Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione Centrale (medio tempore: Ufficio del Coordinamento delle Traduzioni e dei piantonamenti, Ufficio del Capo Dipartimento) è costituita un'apposita unità per la gestione centrale delle attività connesse ai servizi di polizia stradale ed alla violazione delle prescrizioni delle leggi marittime, che curerà il monitoraggio delle attività ed i seguenti ulteriori adempimenti:

- a) instaurazione e gestione dei rapporti con ente che risulti idoneo, all'esito di adeguata selezione, allo svolgimento dell'attività attualmente svolte dalla Soc. Poste Italiane s.p.a., per il Ministero dell'Interno-Dipartimento della P.S., ai fini dello svolgimento degli adempimenti concernenti la notifica dei verbali e la riscossione delle somme dovute a titolo di oblazione;
- b) apertura di conto corrente postale ove far affluire i proventi contravvenzionali, da versare all'erario ;
- c) consulenza legale e tecnica in tema di organizzazione, gestione del servizio e del contenzioso a favore delle strutture territoriali e regionali, allo scopo richiedendo l'opportuna collaborazione dell'Ufficio del Contenzioso istituito presso questo Dipartimento;
- d) eventuale collaborazione informativa con la Direzione Centrale per gli studi sul traffico.
- e) rilevamento dei bisogni formativi e di aggiornamento da inserire nel piano annuale e triennale della formazione;

La Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi, provvede alle attività di supporto al servizio.

L'ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio per la Gestione dei Sistemi Informativi-assicura l'operatività della gestione informatica delle pratiche, con inserimento dei dati a cura dell'ufficio cui appartiene l'organo accertatore e successivi aggiornamenti,



Ministero della Giustizia

assicurando la puntuale informazione statistica al Capo del Dipartimento circa l'andamento del servizio; cura infine l'attuazione o la predisposizione degli adempimenti, tecnici ed amministrativi, funzionali all'accesso telematico agli archivi informatici nazionali, in uso alle altre forze di polizia, finalizzati agli accertamenti riguardanti le persone e gli autoveicoli sottoposti a controlli di polizia stradale.

Articolo 5 Formazione

La Direzione Generale del Personale e della Formazione organizza appositi corsi di formazione ed aggiornamento per le funzioni di polizia stradale e per il rilievo delle violazioni previste dalle leggi marittime, riservati al personale in servizio presso gli uffici indicati dall'art. 2, avvalendosi di personale specializzato della Polizia di Stato, nonché dello schema della formazione dei formatori, e di moduli formativi a distanza, a supporto ed integrazione dell'attività di formazione diretta. L'aggiornamento del personale del servizio navale del corpo di polizia penitenziaria, addetto ad equipaggi delle unità navali, potrà avvalersi della convenzione stipulata in data 11 aprile 2006, reg. Corte dei Conti 26 luglio 2006, n. 271, fra il Ministero dell'Economia e Finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, ed il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero di altre eventuali convenzioni in futuro sottoscritte".

L'attività di formazione curerà che, nell'ambito della generale previsione di cui all'art. 12 l. 30.4.92 n. 285, i servizi di polizia stradale siano svolti nelle circostanze e con le modalità coerenti con le esigenze di continuità e cautela relative ai suddetti compiti ed orientati e specificamente qualificati con riferimento alle seguenti attività:

- a) sicurezza o riservatezza delle strutture centrali e periferiche di pertinenza o in uso all'amministrazione penitenziaria ovvero in tutto o in parte affidate alla stessa in custodia o vigilanza;
- b) garanzia delle condizioni di agevole accesso ed allontanamento riferite alle strutture in argomento ed agli immobili raggiunti dalla polizia penitenziaria per l'esercizio dei compiti d'istituto;
- c) sicurezza o continuità della circolazione nelle aree pertinenti alle strutture di cui al capo a);
- d) sicurezza, efficienza o continuità dei servizi di traduzione, scorta, piantonamento, comunque affidati alla polizia penitenziaria;
- e) attività di polizia giudiziaria;
- f) attività di ordine, sicurezza e soccorso pubblico, ai sensi dell'art. 16 l. n.121 del 1981, svolte su richiesta del Prefetto.
- g) attività di polizia stradale svolta su richiesta del Ministero per l'Interno, ai sensi dell'art. 11 co.3 c.d.s.

La formazione concernente le modalità operative del servizio si estenderà ai presupposti ed alle modalità di espletamento dei rilievi alcoolemici e psicotropici di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s. nonché all'effettuazione dei rilievi tecnici, di cui all'art. 11 c.d.s., chiarendone le esigenze che, anche alternativamente, le rendano coerenti con i compiti d'istituto (urgenza, sicurezza, attività di polizia giudiziaria, collaborazione interforze).



Ministero della Giustizia

Articolo 6

Accertamento delle violazioni in materia di navigazione

Lo svolgimento e l'organizzazione, presso le Basi navali dell'Amministrazione penitenziaria nonché presso i Provveditorati interessati e questo Dipartimento, delle funzioni connesse all'accertamento di violazioni in materia di navigazione, con particolare riguardo all'inosservanza di provvedimenti dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo (art. 1174 co. 2 R.D. n. 327/1947, Codice della navigazione) sono regolati, in quanto compatibili, dalle previsioni del presente provvedimento e dalle successive disposizioni integrative, di cui agli artt. 3 lett. a) e 7 co. 3.

Articolo 7

Ferma restando l'immediata vincolatività delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 5, gli artt. 2, 3 e 4 entreranno in vigore in data 15. 6. 2008.

Tale disposizione si applica anche all'art. 6, nei limiti di operatività del rinvio a detti articoli.

Sulla scorta della prima sperimentazione sul territorio e delle indicazioni provenienti dai Provveditorati, potranno emanarsi disposizioni integrative, funzionali anche all'eventuale miglioramento dei servizi ovvero a garanzia della rispettiva compatibilità con l'espletamento dei compiti d'istituto della Polizia Penitenziaria.

Roma,
10 GEN. 2008

Il Capo Dipartimento